

VERBALE DI ACCORDO

ex art. 11 bis, comma 4, nonché art. 22 parte terza

del CCNL 22.06.2022, come modificato dall'accordo di rinnovo del 9.07.2024

per l'accesso alle prestazioni di cui al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di Credito Cooperativo

In data 17.12.2024

TRA

- **ICCREA BANCA S.p.A.** Istituto Centrale del Credito Cooperativo, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, C.F. e n° REA di Roma: 04774801007, nella qualità di Capogruppo, in seguito "ICCREA BANCA";

E

la **Delegazione Sindacale di Gruppo**, costituita ai sensi dell'art. 11 bis CCNL 11/06/2022, composta dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:

- FABI
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UGL Credito
- UILCA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 11 bis nonché dell'art. 22, parte terza, del CCNL per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali delle BCC vigente, con l'informativa del 5/11/2024, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, la Capogruppo e la BCC hanno notificato alla Delegazione sindacale di Gruppo ed alle RR.SS.AA. costituite, l'avvio della procedura di confronto in intestazione per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;
- la Delegazione di Gruppo ha attivato la procedura in merito all'accesso alle prestazioni del Fondo di Sostegno al reddito per i lavoratori di Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto;
- la Capogruppo ha rappresentato alle Organizzazioni sindacali che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attivare la presente procedura finalizzata all'esodo di un numero massimo complessivo di risorse pari a 362 per un importo massimo di spesa pari ad un massimo di 50 milioni di euro da attuarsi attraverso l'accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, con modalità e tempi da concordare con le Organizzazioni Sindacali stesse;
- nel corso degli incontri del 21 novembre, 12 e 13 dicembre u.s. e in data odierna si è svolto il confronto fra le Parti e sono state fornite alle OO.SS. le informazioni richieste; in tali occasioni la Capogruppo ha fornito ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali informativa in merito alla situazione attuale della Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto, nonché ulteriori dati afferenti alla gestione e allo sviluppo del personale;
- il presente accordo si applica a tutto il personale alle dipendenze della Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto, ivi incluso il personale Dirigente, fatta eccezione per i Chief e i Direttori Generali, secondo le decorrenze e i termini di seguito stabiliti.

Tutto quanto innanzi premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, convengono che la Capogruppo e le Società del Perimetro Diretto ricorrano alle procedure previste nel Regolamento attuativo del Fondo, affinché il Fondo stesso provveda, in via straordinaria, ai sensi e per gli effetti del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modifiche e integrazioni all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il



sostegno al reddito nei confronti del personale, incluso il personale Dirigente, coinvolto nel processo di agevolazione all'esodo di seguito descritto.

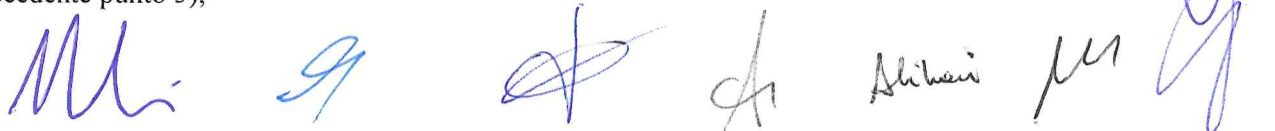
3. La Capogruppo, anche in nome e per conto delle Società del Perimetro Diretto, realizzerà un piano di esodi volontari, per un importo massimo complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro, per un numero massimo complessivo di risorse pari a 362 che, prestando servizio presso la Capogruppo e le Società del Perimetro Diretto con contratto a tempo indeterminato, maturi i requisiti di tempo in tempo vigenti per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia entro i 36 mesi decorrenti dall'apertura delle seguenti finestre:
 - 01/07/2025;
 - 01/01/2026;
 - 01/07/2026;
 - 01/01/2027;
 - 01/07/2027.
4. Potranno accedere alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del Personale del Credito Cooperativo ai sensi dell'articolo 3 legge 28/6/2012 n. 92" di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.I. n. 82761/2014, coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3), manifestino la loro irrevocabile volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Capogruppo o una delle Società del Perimetro Diretto, mediante adesione per iscritto da consegnare alla Capogruppo stessa, alla casella di posta elettronica esodi2024@iccrea.bcc.it, dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed entro la data del 10/01/2025, allegando il proprio ECOCERT o certificazione similare (allegato 1). Ferma restando la necessità di esprimere la propria adesione entro la data suddetta, nel caso in cui il Lavoratore o la Lavoratrice non fosse in possesso della predetta certificazione né riuscisse a procurarsela entro la data del 10/01/2025, potrà consegnare la predetta documentazione entro la data del 28 febbraio 2025, a pena di esclusione dalla graduatoria.

In sede di presentazione della domanda, i dipendenti interessati potranno indicare gli eventuali periodi di riscatto e/o ricongiungimento (laurea, altri periodi lavorativi, ecc.) utili per anticipare la decorrenza pensionistica, allegando documentazione probatoria (allegato 1). In tal caso, i medesimi dipendenti si impegneranno per iscritto, a presentare alla casella di posta elettronica esodi2024@iccrea.bcc.it, almeno 30 giorni prima della data di accesso concordata, copia della quietanza di riscatto/ricongiungimento presentata alla competente sede INPS.

Ferma restando la facoltà del dipendente prevista al comma che precede, la Capogruppo e le Società del Perimetro Diretto potranno – ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 – provvedere al versamento degli oneri correlati ai periodi utili riscattabili, precedenti all'accesso al Fondo, per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia del dipendente. L'onere del riscatto o della ricongiunzione verrà sostenuto dalle Aziende interessate, purché ciò non comporti, con riferimento alle specifiche posizioni individuali, maggiori costi rispetto a quelli da sostenersi in caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà con un periodo massimo di permanenza di 36 mesi, di cui al presente punto 4). Per la maturazione del requisito necessario ai fini dell'accesso alle prestazioni straordinarie ciascuna Azienda consentirà ai dipendenti interessati la possibilità di riscattare eventuali ulteriori periodi contributivi (ad esempio riscatto della laurea).

5. Le prestazioni del Fondo saranno attivate alla prima data utile in cui il dipendente potrebbe accedere e, per la determinazione dell'ordine di accesso al Fondo di Solidarietà, verrà predisposta apposita graduatoria, sulla base degli ECOCERT o certificazione similare consegnati entro la data indicata al punto 4) che precede, secondo il seguente ordine di priorità:

a) la maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO di appartenenza, ossia il minor periodo di permanenza al Fondo, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del DM 20 giugno 2014 n. 82761 tenendo conto anche dei periodi di riscatto e/o ricongiungimento di cui al precedente punto 5);



- b) a parità di prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO di appartenenza,
- b.1) lavoratrici/lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, siano portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 o si trovino in condizioni di disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, e abbiano comunicato tale situazione all'Azienda;
- b.2) il personale che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulti assente dal servizio da almeno 6 mesi per malattia grave documentata, ovvero che comunque sia esonerato dall'esecuzione della prestazione lavorativa per qualsiasi causale prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva da almeno 6 mesi;
- b.3) lavoratrici/lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, assistano con continuità il coniuge ovvero il convivente more uxorio, o un parente di primo grado con handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 e abbiano comunicato tale situazione all'Azienda;
- c) il personale che abbia manifestato la volontà di accedere alle prestazioni straordinarie di cui all'Accordo del 22 dicembre 2020, escluso dalla graduatoria e che non abbia già optato per altre forme di incentivazione;
- d) in subordine, la maggiore età anagrafica;
- e) a parità di età anagrafica, l'ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso, appositamente certificato dall'invio alla casella di posta elettronica esodi2024@iccrea.bcc.it.

Redatta la graduatoria di cui al punto che precede, le Parti si incontreranno entro il mese di aprile 2025 per una verifica aggregata delle domande pervenute e della conseguente programmazione degli esodi unitamente ad una valutazione sull'impatto economico complessivo delle adesioni al Fondo. Nella programmazione degli esodi, la Capogruppo e le Società del Perimetro Diretto potranno riservarsi di non accogliere le domande presentate dai lavoratori che, per il ruolo e l'esperienza maturata, sono allo stato infungibili nell'organizzazione aziendale, ovvero di procrastinare fino a 6 mesi l'accesso alle suddette prestazioni delle risorse che risultino necessarie per la continuità organizzativa e produttiva della struttura di appartenenza. E' fatta salva la possibilità di incrementare il numero massimo dei lavoratori/lavoratrici che potranno accedere alle prestazioni straordinarie di cui al presente accordo, sia sulla base della effettiva distribuzione della platea dei lavoratori aderenti e degli importi necessari per il finanziamento delle prestazioni, sia per la destinazione allo scopo da parte dell'azienda di ulteriori eventuali risorse rivenienti dai risparmi sull'andamento dei costi operativi, e comunque nell'ambito delle compatibilità dei tracciati di budget e di piano.

Le Parti si incontreranno entro il mese di Ottobre 2025 e, successivamente, entro il mese di Ottobre 2026, al fine di verificare eventuali ulteriori disponibilità economiche idonee ad aumentare la platea dei beneficiari delle prestazioni straordinarie ed eventualmente valutare l'introduzione di un'ulteriore finestra e/o permanenza al fondo oltre a quelle già previste al punto 3.

Le Parti condividono sin d'ora che alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano presentato domanda di accesso alle prestazioni straordinarie e siano stati esclusi dalla graduatoria verrà riconosciuta una priorità nell'accesso alle prestazioni straordinarie che dovessero essere convenute in futuro.

6. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per l'accesso alle prestazioni straordinarie avverrà, con esclusione reciproca di ogni obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso stesso, attraverso la sottoscrizione di un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 15 del CCNL per i Quadri Direttivi ed il personale delle aree professionali ovvero ai sensi dell'art. 65 del CCNL per i Dirigenti delle BCC/CRA, secondo il modello convenuto tra le Parti ed allegato al presente Accordo (allegato 3) nel mese di giugno 2025. Resta inteso che i lavoratori coinvolti nel piano di esodo fruiranno dei periodi di ferie residui, accantonati e non fruiti, dei permessi e delle ore di banca ore residue compatibilmente con le esigenze aziendali, prima della risoluzione del rapporto di lavoro. Eventuali residui non fruiti per diniego aziendale derivanti da esigenze di servizio saranno comunque monetizzati come da previsioni contrattuali.
7. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 4/2019, in assenza di interventi a tutela dei



soggetti che già si trovino a percepire l'assegno straordinario dal Fondo di Solidarietà, si impegnano ad incontrarsi per individuare soluzioni idonee a garantire a tali soggetti adeguate forme di prosecuzione del sostegno al reddito.

8. Ai dipendenti che, essendo in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito fornite dal Fondo di Solidarietà, accetteranno la risoluzione del rapporto di lavoro e accederanno su base volontaria a dette prestazioni del Fondo, al momento in cui ne avranno diritto, ciascuna Società si impegna per tutto il periodo di permanenza al Fondo:
- a mantenere l'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, ovvero alla Cassa Mutua Toscana, per i dipendenti e i familiari a carico, nonché la copertura Long Term Care, con integrale onere a carico della Società di appartenenza;
 - a mantenere l'iscrizione al Fondo Pensione Nazionale con permanenza dell'obbligo di contribuzione del datore di lavoro per la quota di sua competenza;
 - ad attivarsi presso le BCC per il mantenimento sui rapporti in essere delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio tempo per tempo vigenti;
 - ad erogare il VPA, o rateo di esso maturato negli esercizi di riferimento, esclusivamente per il periodo di lavoro prestato.

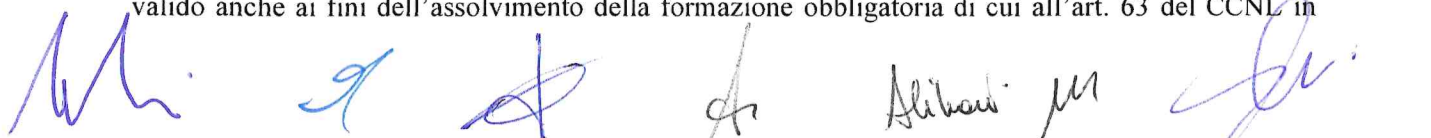
Resta inteso che le garanzie di cui sopra avranno vigenza per l'intero periodo di permanenza al "Fondo di Solidarietà".

Per i dipendenti che accederanno alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito, ciascuna Azienda accorderà, alle Lavoratrici e ai Lavoratori che ne faranno espressamente richiesta, il versamento al Fondo Pensione Nazionale della propria quota di TFR giacente in Azienda sino alla data del 31/12/2006.

Ai dipendenti che usufruiranno delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, nel caso di rapporti di lavoro part time a tempo determinato, la Banca provvederà a ripristinare, dall'ultimo mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro, il contratto full time per i dipendenti in part time che ne faranno espressa richiesta.

9. I lavoratori e le lavoratrici che accedono alle prestazioni straordinarie in forza del presente Accordo, si impegnano, per tutto il periodo di fruizione delle stesse, a non svolgere alcuna attività di lavoro subordinato o autonomo, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata, in concorrenza con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea o in favore di alcuna BCC, Azienda o Ente facente parte dello stesso. A tal fine i destinatari delle prestazioni straordinarie si impegnano a comunicare tempestivamente alla casella di posta elettronica GestionePersonale@iccrea.bcc.it ogni tipologia di rapporto di lavoro eventualmente instaurato successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
10. In considerazione dell'esigenza di rinnovare le competenze del personale attraverso un ricambio generazionale, la Capogruppo e/o le Società del Perimetro Diretto si impegnano, a fronte dell'accesso alle prestazioni straordinarie da parte del proprio personale, ad effettuare assunzioni di prima esperienza lavorativa e/o stabilizzazioni entro un anno dalla data di accesso del personale alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, nel rapporto di 1 a 1 (ovvero 1 entrata, 1 uscita), tenendo conto delle esigenze organizzative di ciascuna Azienda e procedendo prioritariamente alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e somministrati ferma restando la valutazione aziendale della corrispondenza dei profili professionali con le competenze necessarie. Le Aziende potranno eventualmente procedere alle assunzioni per il ricambio generazionale già dal momento dell'adesione del personale alle prestazioni straordinarie.
- In relazione alle assunzioni per il ricambio generazionale, le Aziende, ferma restando la valutazione aziendale circa la corrispondenza dei profili professionali con le competenze necessarie, valuteranno anche l'assunzione di un figlio o coniuge del dipendente prematuramente deceduto.

11. Al fine di accompagnare il processo di rivisitazione degli assetti organizzativi, con gli obiettivi principali di omogeneizzare e accrescere le competenze e conoscenze professionali di tutto il personale, armonizzarne i comportamenti organizzativi e incrementarne la specializzazione coerentemente con gli obiettivi strategici della Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto di cui all'informativa, le Parti concordano di avviare un rilevante piano formativo per il biennio 2025 – 2026, valido anche ai fini dell'assolvimento della formazione obbligatoria di cui all'art. 63 del CCNL in



intestazione nel caso di svolgimento della stessa in Smart Learning, che sarà finanziato, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1 del Decreto interministeriale del 26.6.2014 n. 82761, tramite il ricorso al "Fondo di Solidarietà". In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 assunta dal Comitato Amministratore del "Fondo di Solidarietà", le Parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione, riconversione e riqualificazione del personale è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il piano formativo, di cui verrà data specifica informativa, sarà rivolto a tutto il personale nel rispetto delle pari opportunità di sviluppo professionale.

Le Parti si impegnano, fin d'ora, ad incontrarsi per esaminare e sottoscrivere i piani formativi coerenti con gli obiettivi sopra indicati, finanziabili con fondi nazionali e comunitari ai sensi delle normative vigenti. Al riguardo verrà resa specifica informativa alla Delegazione di Gruppo ed alle RR.SS.AA. costituite. Le OO.SS. in tale sede esprimeranno osservazioni e eventuali proposte di modifica.

Le Parti dichiarano che i percorsi formativi di cui al presente punto hanno la finalità di valorizzare lo sviluppo professionale del personale che non accederà al Fondo di solidarietà.

12. Nel caso in cui dovessero verificarsi operazioni societarie di trasferimento di Azienda o di un suo ramo, le Parti si impegnano sin d'ora, nell'ambito delle apposite procedure contrattuali, a ricercare soluzioni che garantiscano l'accesso al Fondo di Solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici che siano stati ammessi in graduatoria.
13. Le Parti convengono che la realizzazione del piano di incentivazione all'esodo definito nel presente Accordo vada costantemente monitorato, anche al fine di valutarne, tempo per tempo, lo stato di attuazione e di applicazione, secondo i criteri sopra condivisi. A tal fine, le Parti si incontreranno entro il 30 marzo 2025 per il monitoraggio in merito alle adesioni dei lavoratori e delle lavoratrici alle dipendenze della Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto.

Nel caso di impossibilità di accesso al fondo per esaurimento dei fondi accantonati presso alcuna delle Società interessate, le Parti si incontreranno per trovare le più opportune soluzioni.

Ulteriori incontri di verifica e monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, allo scopo di valutare l'andamento degli esodi volontari, il ricambio generazionale, anche con riguardo al rapporto di sostituzione, e/o l'eventuale fabbisogno occupazionale delle Aziende, potranno essere effettuati entro 15 giorni dalla richiesta di una delle Parti firmatarie.

Con riferimento al numero di assunzioni a tempo indeterminato che ICCREA Banca o altra Società del Perimetro Diretto effettueranno a fronte degli accessi alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, ai fini di quanto previsto all'art. 10) che precede ed alle medesime condizioni, verranno computati anche i lavoratori che dovessero essere assunti con decorrenza 1.1.2025, e quindi prima dell'effettivo accesso alle prestazioni straordinarie, con la finalità di consentire il necessario ricambio generazionale.

Il presente accordo costituisce espressa richiesta avanzata dalle Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza e competenza, al Fondo di Solidarietà di porre in essere gli interventi del presente atto come indicati dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Le Parti si danno atto che la procedura di confronto collettivo di cui alle disposizioni richiamate in epigrafe è stata correttamente e formalmente espletata e conclusa con il presente Accordo.

ICCREA BANCA S.p.A.

Delegazione Sindacale di Gruppo

FISAC-CGIL

UGL CREDITO

UILCA

FABI

FIRST-CISL

Lucio Filippi

Spett.li
RR.SS.AA.

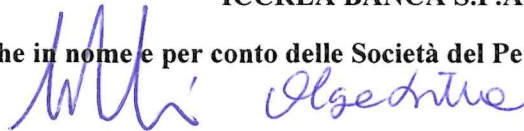
FABI
FIRST
FISAC
UGL Credito
UILCA

Roma, 17 Dicembre 2024

In relazione alla raccomandazione rivolta dalla Delegazione Sindacale di Gruppo e dalle RR.SS.AA. in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 17 dicembre 2024 per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di Categoria, la scrivente, anche in nome e per conto delle Società del Perimetro Diretto, con la presente manifesta la disponibilità a riconoscere a coloro che accederanno al Fondo, per il periodo di permanenza nello stesso, le prestazioni aggiuntive odontoiatriche tempo per tempo previste dalla Contrattazione integrativa del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per il personale in servizio presso la Capogruppo o una delle Società del Perimetro Diretto.

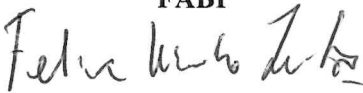
ICCREA BANCA S.P.A.

anche in nome e per conto delle Società del Perimetro Diretto



Le RR.SS.AA.

FABI



FIRST- CISL



FISAC-CGIL



UGLCREDITO



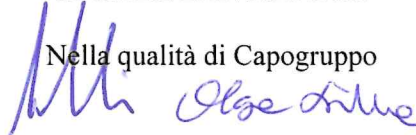
UILCA/UIL



Alla presenza di

ICCREA BANCA S.P.A.

Nella qualità di Capogruppo



Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI



FIRST- CISL



FISAC-CGIL



UGLCREDITO



UILCA/UIL



Spett.le
Azienda

c.a.
GestionePersonale@iccrea.bcc.it
esodi2024@iccrea.bcc.it

Oggetto: Adesione alle previsioni dell'Accordo collettivo del 17/12/2024. Domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo"

Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov. (....) il (C.F.),
matricola n., residente a Prov. (....), Via
....., alle dipendenze di (Banca/Azienda) con
inquadramento nella categoria delle Aree Professionali, Area Livello retributivo // nel livello
retributivo della Categoria dei quadri direttivi, attualmente in possesso, alla data del
(indicare la prima data di maturazione della pensione anticipata/vecchiaia [non superiore a XX/XX/XXXX])
dei requisiti per accedere alla pensione anticipata/vecchiaia [depennare la parte che non interessa], ai fini
dell'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità,
dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo di cui al D.I. n. 82761/2014 (come da
documentazione allegata), ai sensi di quanto previsto e regolato dall'Accordo sindacale del XX/XX/2024,
manifesta la propria irrevocabile volontà di aderire alle prestazioni straordinarie del Fondo stesso, con
risoluzione del proprio rapporto di lavoro che potrà avvenire a decorrere dal [prima data
possibile 1/07/2025 – ultima data possibile 01/07/2027].

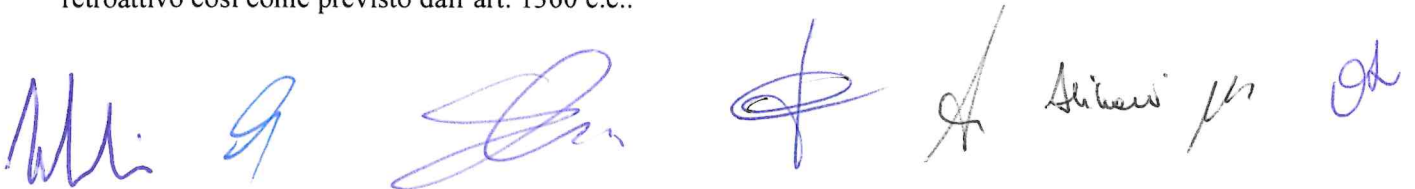
[Eventuale Con riferimento alla manifestazione di volontà, faccio presente di avere i seguenti periodi di riscatto
e/o ricongiungimento (laurea, periodi lavorativi in altre gestioni, ecc.), non contenuti nell'ECO-CERT:

Tali periodi sono utili ad anticipare la decorrenza pensionistica. Il sottoscritto riporta la documentazione
probatoria di tali periodi e:

- ☐ si obbliga, sin da subito, a riscattarli o ricongiungerli almeno 30 giorni prima della data di accesso all'esodo,
qualora rientrasse nella graduatoria di accesso definita fra le Parti nell'accordo del XX/XX/2024;
- ☐ conferisce all'Azienda mandato per il pagamento degli stessi. L'Azienda potrà – ai sensi dell'art. 22 comma
3 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26 – provvedere al versamento
degli oneri correlati ai periodi utili riscattabili, precedenti all'accesso al Fondo, per il conseguimento di
qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia del dipendente. I mesi e gli oneri finanziari correlati
a quanto indicato non potranno essere superiori a quelli calcolati nel caso della semplice adesione all'assegno
straordinario.]

La presente manifestazione di volontà e la conseguente proposta di risoluzione del proprio rapporto di lavoro,
è da intendersi esclusivamente finalizzata all'accesso, da parte del/la sottoscritto/a, alle prestazioni
straordinarie del Fondo di solidarietà per il conseguimento della pensione anticipata cd. "Fornero" ai sensi
dell'art. dell'art. 24, commi 10 e 11, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 // della pensione di vecchiaia
[depennare la parte che non interessa], alle condizioni di cui all'Accordo sindacale del XX/12/2024, ai sensi
degli artt. 22, parte terza, e 11 bis del CCNL di Categoria vigente.

Pertanto, qualora tale evento non si verificasse, per cause non riconducibili alla volontà del/la sottoscritto/a,
la presente manifestazione di volontà si intenderà risolta e priva di qualsiasi effetto giuridico, con effetto
retroattivo così come previsto dall'art. 1360 c.c..



Con riferimento a quanto sopra rappresentato il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni.

....., li

In fede

Si allega:

- ☐ Copia del documento di identità
- ☐ Certificazione Ecocert o Estratto conto assicurativo INPS;
- ☐ Si impegna ad allegare entro il 28 febbraio 2025:
Certificazione Ecocert o Estratto conto assicurativo INPS.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including stylized initials, full names, and abstract scribbles.

Spett.li

Sede INPS _____

da allegare alla domanda INPS on-line di adesione al FSSR

Società _____

Oggetto: Assegno straordinario del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, di cui al decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014. Dichiarazione di responsabilità lavoratori privi di vista, non udenti o con invalidità superiore al 74%.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ prov. _____ codice fiscale _____
dipendente di _____, in relazione alla domanda, di
pari data, di accesso all'assegno straordinario del Fondo indicato in oggetto, di cui alla manifestazione di
interesse del _____ prot. n. _____

DICHIARA IRREVOCABILMENTE

1. di volersi avvalere, al momento del pensionamento, della facoltà riconosciuta:
 - ☐ dall'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985, e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti privi della vista;
 - ☐ dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 ai lavoratori non udenti di cui all'art. 1 della L. n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 e s.m.i.;
2. di essere a conoscenza che l'attribuzione del beneficio in argomento da parte dell'INPS è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata di idonea documentazione, come specificato nelle circolari INPS n. 173 del 26 giugno 1991, n. 29 del 30 gennaio 2002 e n. 92 del 16 maggio 2002;
3. di essere consapevole che la maggiorazione convenzionale di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 non assume rilevanza nel calcolo della quota della pensione contributiva oppure della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

Data

Firma del lavoratore

Data

Firma del legale rappresentante



**COMMISSIONE LOCALE DI CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO**
*per i rapporti di lavoro del Personale dipendente delle Aziende associate alla
Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo*
**EX ART. 2113, COMMA 4, C.C., NONCHE' EX ART. 15 C.C.N.L. 9.07.2024 PER I QUADRI
DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA
- EX ART. 65 C.C.N.L. 30.11.2023 PER I DIRIGENTI DELLE BCC/CRA**
[depennare la parte che non interessa]

Tra **Azienda**, con sede legale in Via n. -, avente C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, P. IVA, in persona del Sig., in qualità di (nel prosieguo per brevità indicata anche come "Azienda" o "Banca" o "BCC"), assistita dalla Federazione Nazionale delle BCC/CRA (nel prosieguo per brevità indicata anche come "Federazione"), rappresentata da
e

il Sig./la Sig.ra, nato/a a, Cod. Fisc. (nel prosieguo indicato/a anche come "il Lavoratore/la Lavoratrice"), assistito/a dal Sig./dalla Sig.ra nella qualità di rappresentante sindacale della (nel prosieguo per brevità indicata anche come "O.S." o "Sindacato").

Il giorno ___/___/___ si è riunita, in modalità telematica, la Commissione di Conciliazione costituita ai sensi dell'art. 15 del CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali delle BCC/CRA (*per i dirigenti* art. 65 CCNL per i dirigenti delle BCC/CRA) composta:

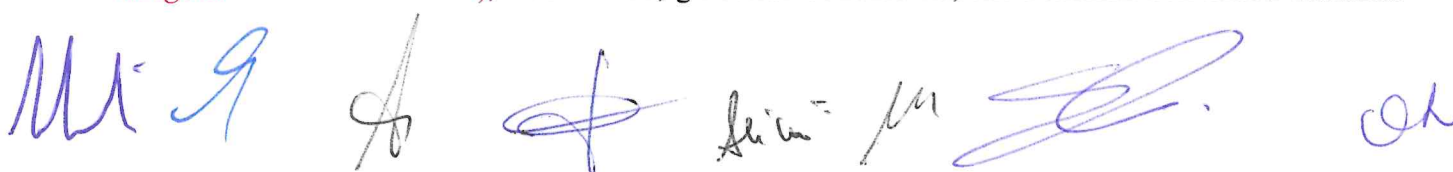
- da....., in rappresentanza della Federazione;
- da....., in rappresentanza della O.S.;

i quali assumono la veste di conciliatori anche ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., alla presenza degli interessati.

Premesso che:

- *il Lavoratore/la Lavoratrice* è dipendente dell'Azienda dal ___/___/___ con inquadramento nella categoria _____, _____ livello retributivo;
- *il Lavoratore/la Lavoratrice* ha manifestato, ai sensi dell'Accordo collettivo aziendale del 17/12/2024, ex artt. 22 parte terza del CCNL vigente e 11 bis, comma 4 (di seguito "Accordo sindacale"), la propria irrevocabile volontà di aderire alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" di cui al D.I. n. 82761/2014 (di seguito indicato come "Fondo" o "Fondo di Solidarietà");
- *il Lavoratore* in data XX/XX/XXXX perfezionerà i requisiti per il conseguimento della pensione anticipata/di vecchiaia;
- E' interesse delle parti risolvere consensualmente il rapporto di lavoro tra di loro intercorrente, nonché definire e comporre ogni e qualsiasi ragione di contenzioso che possa trovare fondamento nell'intercorso rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso le Parti, informate dai conciliatori sul significato della conciliazione ai sensi degli artt. 2113, 4° comma, Cod. Civ. e 410, 411 e 412 cod. proc. civ. e dell'art. 15 CCNL vigente (*per i dirigenti* dell'art. 66 CCNL), dichiarando, gli stessi Conciliatori, che i termini dell'intesa trascritta



nel presente verbale coincidono integralmente con la volontà delle Parti espressa nel corso del procedimento di conciliazione,

convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. *Il Lavoratore/La Lavoratrice* e l'Azienda, come in epigrafe rappresentati ed assistiti, convengono di risolvere consensualmente il contratto di lavoro con effetti dal XX/XX/XXXX, da considerarsi quale ultimo giorno di permanenza in servizio.
3. Le Parti convengono che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui al punto precedente è finalizzata all'accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 82761/2014 e successive modificazioni. Laddove, per cause non imputabili *al Lavoratore/alla Lavoratrice*, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà non potesse realizzarsi, la presente conciliazione deve intendersi priva di ogni effetto e l'Azienda sarà tenuta a riassumere *il Lavoratore/la Lavoratrice* con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, riconoscendo allo stesso/a l'inquadramento contrattuale, le mansioni equivalenti a quelle svolte e il trattamento economico e normativo praticato alla data di cessazione medesima.
4. Entro la fine del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti *al Lavoratore/alla Lavoratrice* il TFR maturato, il rateo della 13^a mensilità dell'anno in corso e l'indennità sostitutiva delle eventuali ferie maturate e non godute, dei permessi ex festività maturati e non goduti, delle "prestazioni aggiuntive", dei riposi compensativi maturati e non goduti. Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo sindacale, *al Lavoratore/alla Lavoratrice*, per tutto il periodo di permanenza al Fondo l'Azienda si impegna nei confronti del lavoratore:
 - ad erogare alla *Cassa Mutua Nazionale/Cassa Mutua Toscana BCC*, il contributo di integrazione assistenza sanitaria di cui al Regolamento della medesima e quello per Long Term Care (LTC), anche per i familiari a carico;
 - a proseguire la contribuzione al Fondo Pensione Nazionale per la quota di propria competenza;
 - a riconoscere allo stesso il Valore di Produttività Aziendale (VPA) relativo all'/agli esercizio/i del periodo in cui *il lavoratore/la lavoratrice* ha prestato attività lavorativa, secondo la disciplina tempo per tempo applicata al restante personale in servizio;
 - ad attivarsi presso la BCC presso la quale *il lavoratore/la lavoratrice* ha in essere un conto corrente per il mantenimento delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio tempo per tempo vigenti.
5. *Il Lavoratore/La Lavoratrice* rinuncia nei confronti dell'Azienda ad ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro intercorso, diritti dovuti per qualsiasi causale e titolo sia di natura retributiva che risarcitoria ed aventi ad oggetto: retribuzione, premi, bonus, incentivi e qualsiasi emolumento a titolo di remunerazione variabile che non sia espressamente escluso dalla presente rinuncia e/o previsto dal presente accordo; scatti di anzianità; automatismi; indennità e/o assegni erogati per incarichi attribuiti nel corso del rapporto di lavoro; mensilità aggiuntive; rimborsi a qualsiasi titolo che non siano espressamente esclusi dalle rinunce; trattamenti di malattia e cure termali; categoria professionale, mansioni e loro effetti economici; compenso per lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro (prestazioni aggiuntive), per lavoro festivo, per lavoro notturno; riposi compensativi e loro godimento; 13^a mensilità; indennità sostitutiva del preavviso; rivalutazione monetaria, interessi; diritti scaturenti da accordi sindacali; azioni fondate sul Regolamento (UE) n. 679/2016 e sul Codice della Privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni e integrazioni; risarcimento di danni per dequalificazione professionale per violazione dell'art. 2103 c.c., danni all'immagine e/o alla salute e/o alla vita di relazione e/o morali per violazione degli artt. 2043 e 2087 c.c., danni alla salute della specie

Azienda

Il Lavoratore/La Lavoratrice

I Conciliatori

Federazione

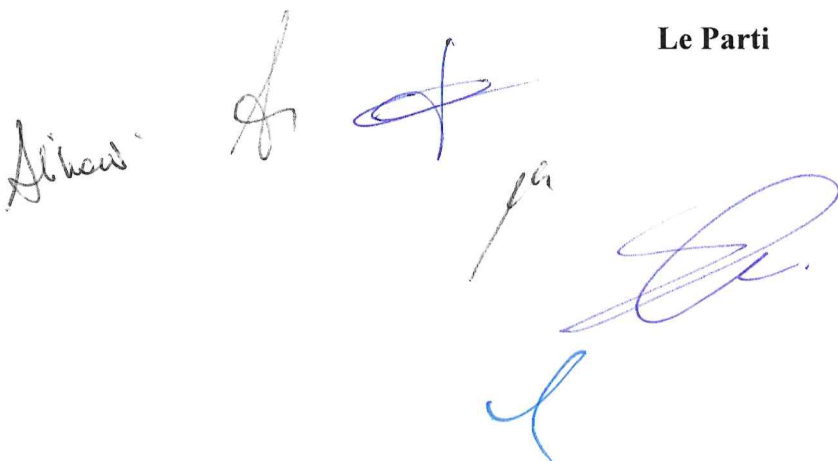
O.S.

A. F. M.
Mi *OK* *[Signature]*

del "danno biologico", del danno da c.d. "mobbing", del danno esistenziale, risarcimento di qualsiasi altro danno ai sensi degli artt. 2043, 2059, 2087 e 2103 c.c., o indennità o credito comunque riconducibile al pregresso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, fatta salva la correttezza contabile dei dati. Restano esclusi dalla rinuncia il diritto al trattamento di fine rapporto ed alle altre competenze di fine rapporto, comprensive dei ratei maturati di 13[^] mensilità dell'anno in corso e la corresponsione del Valore di Produttività Aziendale (VPA) o di strumento analogo, relativo all'esercizio

6. *Il Lavoratore/La Lavoratrice*, come innanzi rappresentato/a ed assistito/a, si impegna, con riferimento al rapporto di lavoro intercorso, a non proporre e/o a ritirare ove proposte, denunce, querele, ricorsi, istanze o reclami ecc. eventualmente in essere o dirette, in via esemplificativa e non esaustiva, all'Autorità Giudiziaria, ovvero a Istituti previdenziali, ispettivi, assicurativi, erariali e antinfortunistici, pena il risarcimento dei danni arrecati alle altre Parti del presente accordo e/o il rimborso di eventuali spese sostenute dalle stesse.
7. Le Parti, come sopra rappresentate, assistite ed informate, concordano che la risoluzione di cui al precedente punto 2), nonché le rinunzie e le dichiarazioni di cui alle premesse ed ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6) sono clausole essenziali del presente accordo e riguardano ogni fatto od atto, sia giudiziale che stragiudiziale, eventualmente intercorsi fino alla data di sottoscrizione del presente atto.
8. A seguito di quanto convenuto nel presente accordo ed alla sua esecuzione, le Parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, causa o ragione in relazione, diretta o indiretta, al rapporto di lavoro ed alla sua estinzione e si danno pertanto atto della intervenuta definitiva conciliazione generale a tutti gli effetti di legge.
9. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto informazione esaustiva da parte della Commissione del contenuto dell'accordo, del significato delle clausole ed espressioni in esso contenute. Dichiarano, inoltre, di aver compreso che gli atti dispositivi contenuti nell'accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c.
10. La Commissione, accertato che le Parti sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, redige il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
11. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere il più assoluto riserbo sul contenuto della presente conciliazione.

Le Parti

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Alinari'. To its right are two more signatures. Below these, there is a large, stylized signature that looks like 'R.' or 'R.', and another signature below it that is partially cut off.